



---

Roma, 22 e 23 gennaio 2008

***Legge finanziaria 2008:  
le principali novità in materia di  
IRPEF***

*Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche*

# Legge finanziaria per il 2008



Le principali novità riguardano:

- I. Detrazioni d'imposta
- II. Indennità di fine rapporto
- III. Redditi fondiari
- IV. Redditi di capitale e redditi diversi
- V. Redditi di lavoro dipendente e assimilato
- VI. Rediti di lavoro autonomo

# I. Detrazione ICI per abitazione principale

(Articolo 1, commi 5 e 6)

A partire dall'ICI dovuta per l'anno 2008 è riconosciuta una ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille del valore dell'immobile fino ad un massimo di € 200 (rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile risulta destinato ad abitazione principale e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla singola quota posseduta da ciascuno di loro).

**esclusione per abitazioni di lusso, ville e castelli**

La stessa agevolazione spetta al coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'immobile detenuto in comproprietà;

A decorrere dal periodo d'imposta 2009, i comuni possono inoltre deliberare un'aliquota inferiore al 4 per mille a favore di coloro che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

# I. Detrazioni canoni di locazione

(Articolo 1, comma 9)

La detrazione per canoni di locazione prima concessa per le sole locazioni con contratti concordati è estesa a tutti i contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998,

a condizione che si tratti di abitazione principale

Restano invariate le precedenti detrazioni (rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale) .

La detrazione è pari a:

- **€ 300 se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,71;**
- **€ 150 se il reddito complessivo non supera € 30.987,41.**

# I. Detrazioni canoni di locazione

(Articolo 1, comma 9)

Novità per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni



*Ad essi è riconosciuta una detrazione per i primi 3 anni pari a:*

- *€ 991,60 se il reddito non è superiore a € 15.493,71;*
- *495,80 se il reddito complessivo supera i 15.494 ma non 30.987,41.*

La condizione per usufruirne è che il contratto di locazione sia stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 e si riferisca all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori).

# I. Detrazioni canoni di locazione

(Articolo 1, commi 9 e 10)

## Alcune precisazioni

- Le predette detrazioni non sono cumulabili tra loro ed il contribuente potrà scegliere quella più favorevole;
- devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare locata è utilizzata come abitazione principale;
- la detrazione compete anche se l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13;
- si applicano anche per il 2007.

# I. Detrazioni coniuge separato

(articolo 1, comma 11)

Sono aumentate le detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili:

- *la detrazione dall'imposta lorda spetta nelle stesse misure previste per i redditi da pensione;*
- *competete soltanto per quegli assegni deducibili e non per la parte riferita ai figli;*
- *non è da rapportare al periodo d'imposta non essendo legata ad un'attività lavorativa.*

# V. Detrazioni carichi di famiglia

(articolo 1, commi 15 e 16)

- Per i genitori con almeno 4 figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione pari a € 1200, per carichi di famiglia;
- la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori e se questi sono legalmente ed effettivamente separati spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice;
- se è superiore all'imposta netta è riconosciuto un credito d'imposta per la differenza;
- ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per categorie di reddito, è escluso il reddito derivante dalla prima casa e quello delle relative pertinenze;
- l'ulteriore detrazione è riconosciuta già a partire dal 2007.

# I. Detrazioni spese di ristrutturazioni edilizie

(articolo 1, commi da 17 a 19)

- Prorogata fino al 2010, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie a partire dal 1 gennaio 2008, nei limiti di 48 mila euro per ogni immobile. L'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
- Prorogata fino al 2010 anche l'IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie fatturate a partire dal 1 gennaio 2008.

# I. Detrazioni risparmio energetico

(articolo 1, commi da 20 a 24)

- Prorogata la detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmio energetico sostenuti entro il 31 dicembre 2010. La detrazione può essere ripartita da un minimo di tre ad un massimo di 10 rate.
- La detrazione si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
- Per la sostituzione di finestre (comprensive di infissi) nelle abitazioni e di pannelli solari non serve la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica.

# I. Disposizioni varie

(articolo 1, commi 201, 202, 207 e 309)

- Prorogata al 2007 la detrazione IRPEF per le rette di asili nido.
- L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione al 19% per gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale passa da 3.615 a 4.000 euro. Pertanto, la detrazione massima consentita diventa di 760 euro e deve essere riferita complessivamente a tutti i contitolari del contratto di mutuo.
- Concesso ai docenti una detrazione del 19% delle spese sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione.
- Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale si possono detrarre al 19% dall'IRPEF, per un massimo di spesa di 250 euro.

## II. Trattamento di fine rapporto

(articolo 2, commi da 514 a 516)

- Riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro da percepire dal 1° aprile 2008. Per l'attuazione del beneficio è stato emanato il decreto 20 marzo 2008, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.
- Con decreto 2 aprile 2008, il ministro dell'Economia ha istituito una commissione di studio sulla disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

## III. Redditi fondiari

(articolo 1, commi 13 e 14)


Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo totale non superiore a € 500, il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta.

La disposizione, che inserisce il comma 2-bis all'articolo 11 del TUIR, si applica a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, anche per l'anno 2007.

## IV. Dividendi e partecipazioni

(articolo 1, commi 38 e 39)

Per effetto della riduzione della aliquota IRES dal 33 al 27,5%, un decreto fisserà (regolando anche la fase transitoria) i nuovi livelli di prelievo per i dividendi e le plusvalenze, in modo da garantire l'invarianza del prelievo complessivo di socio e società.



**Decreto 2 aprile 2008 del Ministro  
dell'Economia e delle finanze**

# IV. Rivalutazione dei terreni e partecipazioni

(articolo 1, comma 91)

- Possono essere rivalutati i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2008. E' prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'imposta sostitutiva (pari al 4%) fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2008.
- Le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possono essere rivalutate con le stesse modalità dei terreni con pagamento di una imposta sostitutiva del 4%, se trattasi di partecipazioni qualificate, o del 2% se non qualificate.

## V. Rimborsi ai Co.co.co.

(articolo 1, comma 272)

In caso di riliquidazione delle indennità per la cessazione dei rapporti di Co.co.co., corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2004, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

## V. Lavoro dipendente prestato all'estero

(articolo 1, comma 204)

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

# VI. Incentivi ai professionisti

(articolo 1, commi da 70 a 76)

Agli studi professionali associati con almeno quattro e non più di dieci professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione di alcuni beni (indicati nel comma 73) o per l'ammodernamento, ristrutturazione o manutenzione degli immobili utilizzati.

L'agevolazione è concessa per le operazioni di aggregazioni tra professionisti che avvengono tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. I costi che beneficiano dello sconto sono quelli sostenuti a partire dalla data dell'operazione di aggregazione e nei successivi dodici mesi.

Il credito d'imposta per gli studi associati è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE.

# VI. Compensazione orizzontale delle perdite

(articolo 1, commi 29 e 30)

I lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, per determinare il reddito totale Irpef, possono compensare le perdite anche con redditi di natura diversa, realizzati nello stesso periodo d'imposta.

Le eccedenze non compensate nell'esercizio non possono essere riportate in avanti.

La disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 (la previgente disposizione si applica per il 2006 e 2007).